

Bruxelles, 7 marzo 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0052(NLE)**

**7451/24
ADD 2**

**AELE 17
EEE 11
ISL 10
N 18
FL 12
PECHE 99**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 marzo 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 97 final ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 97 final ANNEX 2.

All.: COM(2024) 97 final ANNEX 2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2024
COM(2024) 97 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo ad un meccanismo finanziario del SEE per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo maggio 2021 - aprile 2028, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

ALLEGATO II

**ACCORDO
TRA IL REGNO DI NORVEGIA E L'UNIONE EUROPEA RELATIVO AD UN
MECCANISMO FINANZIARIO NORVEGESE PER IL PERIODO MAGGIO 2021 -
APRILE 2028**

Articolo 1

(1) Obiettivi

Il Regno di Norvegia si impegna a contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo e al consolidamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari mediante un meccanismo finanziario norvegese distinto nell'ambito delle priorità tematiche elencate all'articolo 3¹.

(2) Valori e principi comuni

Il meccanismo finanziario norvegese 2021-2028 poggia sui valori comuni e i principi del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Tutti i programmi e le attività finanziati dal meccanismo finanziario norvegese sono coerenti con il rispetto di tali valori e principi e non sostengono operazioni che potrebbero essere contrarie a questi. La loro attuazione rispetta i diritti e gli obblighi fondamentali sanciti dagli strumenti e dalle norme pertinenti.

Articolo 2

Impegni

L'importo del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è pari a 1 380 milioni di EUR. Un contributo finanziario aggiuntivo di 83 milioni di EUR sarà inoltre messo a disposizione per progetti connessi alle sfide generate dall'invasione dell'Ucraina. Tali contributi saranno resi disponibili per impegni in quote annue di 209 milioni di EUR nel periodo compreso fra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2028 compresi.

L'importo totale è costituito da dotazioni specifiche per paese, come specificato all'articolo 6, e dai fondi, come specificato all'articolo 7.

Articolo 3

(1) Priorità tematiche

Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai fini della promozione delle seguenti priorità tematiche generali:

- (a) Transizione verde europea
- (b) Democrazia, Stato di diritto e diritti umani
- (c) Inclusione sociale e resilienza

Nell'ambito di tali priorità tematiche, le aree programmatiche sono delineate nell'allegato del presente accordo. Il contenuto di tali aree programmatiche sarà oggetto di consultazione con gli Stati beneficiari.

¹ Nel presente accordo i riferimenti agli articoli s'intendono, se non diversamente specificato, come riferimenti ad articoli del presente accordo.

(2) Esigenze degli Stati beneficiari

Le aree programmatiche sono scelte, concentrate e adattate, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo. A tal fine la procedura da seguire è delineata all'articolo 9, paragrafo 5.

Articolo 4

(1) Memorandum d'intesa

Per garantire la concentrazione sui settori prioritari e un'attuazione efficiente, conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 1, e tenuto conto delle politiche dell'UE nonché delle raccomandazioni specifiche per paese e degli accordi di partenariato conclusi fra gli Stati membri e la Commissione europea, il Regno di Norvegia negozia un memorandum d'intesa con ciascuno Stato beneficiario in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5.

(2) Consultazioni con la Commissione europea

La Commissione europea viene consultata a livello strategico nel corso dei negoziati relativi ai memorandum d'intesa, al fine di promuovere la complementarità e le sinergie con la politica di coesione dell'UE.

Articolo 5

(1) Cofinanziamento

Per quanto riguarda i programmi oggetto delle dotazioni specifiche per paese, della cui attuazione sono responsabili gli Stati beneficiari, il contributo del Regno di Norvegia non supera l'85 % del costo del programma, salvo decisione contraria del Regno di Norvegia.

(2) Aiuti di Stato

Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato.

(3) Responsabilità

La responsabilità del Regno di Norvegia per i progetti è limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Di conseguenza il Regno di Norvegia non assume responsabilità nei confronti di terzi.

Articolo 6

Dotazioni specifiche per paese

Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:

Stato beneficiario	Fondi (EUR)
Bulgaria	127 197 491

Croazia	65 092 127
Cipro	8 613 472
Repubblica ceca	110 034 588
Estonia	35 081 761
Ungheria	124 271 436
Lettonia	53 529 539
Lituania	57 575 226
Malta	5 462 877
Polonia	452 283 429
Romania	291 616 358
Slovacchia	63 904 256
Slovenia	24 437 440

Gli importi presentati includono le assegnazioni specifiche per paese che saranno destinate a ciascuno Stato beneficiario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, e la quota destinata al fondo per la società civile di cui all'articolo 7 per ciascuno Stato beneficiario.

Articolo 7

Nell'ambito del meccanismo finanziario norvegese sono disponibili tre fondi. Essi contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese (2021-2028) di cui all'articolo 1 e alle priorità tematiche di cui all'articolo 3. Le entità norvegesi possono partecipare ai fondi in qualità di partner.

(1) Fondo per la società civile

Il 10 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per la società civile. Il criterio di ripartizione tra gli Stati beneficiari è fissato all'articolo 6.

Il 5 % del fondo è accantonato a beneficio di iniziative transnazionali.

(2) Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali

Il 2 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali, fra le quali si annoverano il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Tale fondo mira a promuovere le priorità tematiche negli Stati beneficiari.

(3) Fondo per il dialogo sociale e condizioni di lavoro dignitose

L'1 % dell'importo totale è accantonato a beneficio di un fondo per il dialogo sociale e condizioni di lavoro dignitose.

Articolo 8

(1) Coordinamento con il meccanismo finanziario del SEE

Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è strettamente coordinato con il contributo degli Stati EFTA previsto dal meccanismo finanziario del SEE. In particolare, il Regno di Norvegia assicura che le procedure e le modalità di attuazione siano essenzialmente le stesse per entrambi i meccanismi finanziari.

(2) Coordinamento con la politica di coesione sociale dell'UE

Qualunque cambiamento pertinente nella politica di coesione dell'UE è tenuto in debito conto.

Articolo 9

All'attuazione del meccanismo finanziario norvegese si applicano le disposizioni seguenti.

(1) Cooperazione

Gli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese di cui all'articolo 1 sono perseguiti in un quadro di stretta cooperazione fra gli Stati beneficiari e il Regno di Norvegia, nel rispetto dei valori e dei principi nonché dei diritti e degli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(2) Principi di attuazione

In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile nonché uguaglianza di genere e non discriminazione.

(3) Gestione dei fondi

Il Regno di Norvegia amministra i tre fondi seguenti di cui all'articolo 7 ed è responsabile della loro attuazione, compresi la gestione e il controllo.

(4) Gestione da parte del Regno di Norvegia

Il Regno di Norvegia, o un soggetto da questo designato, è responsabile della gestione complessiva del meccanismo finanziario norvegese. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario norvegese, comprese le misure di semplificazione intese a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione, saranno emanate dal Regno di Norvegia previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Il Regno di Norvegia si adopera per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.

(5) Negoziati relativi ai memorandum d'intesa

Il Regno di Norvegia negozia con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione dei fondi di cui all'articolo 7 e al paragrafo 3 del presente articolo. Il memorandum d'intesa stabilisce i programmi, la distribuzione di fondi tra aree programmatiche, le strutture per la gestione e il controllo nonché le condizioni applicabili.

(6) Attuazione

- (a) Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici al Regno di Norvegia, che valuta e approva le proposte e conclude convenzioni di sovvenzione, comprendenti le condizioni pertinenti, la valutazione e la riduzione dei rischi, con gli Stati beneficiari per ciascun programma.
- (b) L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.
- (c) Il Regno di Norvegia può effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.
- (d) Per garantire il rispetto degli obblighi il Regno di Norvegia, previa valutazione e dopo aver udito lo Stato beneficiario, può adottare misure idonee e proporzionate, compresi la sospensione dei pagamenti e il recupero dei fondi.
- (e) Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e del Regno di Norvegia.
- (f) Tutti i progetti previsti nell'ambito dei programmi degli Stati beneficiari possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e nel Regno di Norvegia, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.

(7) Costi di gestione

I costi di gestione del Regno di Norvegia sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo. I costi di gestione dei fondi di cui all'articolo 7 sono coperti dall'importo a questi dedicato.

(8) Comunicazione

Il Regno di Norvegia riferisce in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario norvegese.

Articolo 10

- (1) Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
- (2) L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
- (3) In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del primo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

Articolo 11

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, [anno]

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia

ALLEGATO

Transizione verde

Imprese verdi e innovazione

Ricerca e innovazione

Istruzione, formazione e occupazione giovanile

Cultura

Sviluppo locale, buon governo e inclusione

Inclusione e autonomia dei Rom

Salute pubblica

Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse

Settore della giustizia, compresa la violenza domestica e di genere, l'accesso alla giustizia, i servizi correzionali, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità

Asilo, migrazione e integrazione

Cooperazione istituzionale e sviluppo di capacità

Gli Stati beneficiari trarranno vantaggio anche dai progetti finanziati da:

Fondo per la società civile

Fondo per lo sviluppo di capacità e la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali partner

Fondo per il dialogo sociale e condizioni di lavoro dignitose

L'uguaglianza di genere e la digitalizzazione saranno semplificate e costituiranno parte integrante di tutte le pertinenti aree programmatiche.